

REGOLAMENTO (UE) N. 1004/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2009 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici⁽²⁾;

— regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici⁽³⁾;

— regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde⁽⁴⁾, e

— regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2010 sono state fissate dai seguenti regolamenti:

— regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio;

— regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici⁽⁵⁾;

— regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 10 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici⁽⁶⁾;

— regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009⁽⁷⁾.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2009. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2010.

(5) Il regolamento (CE) n. 649/2009⁽⁸⁾ della Commissione ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2009 sulla base del superamento dei contingenti del 2008. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2009 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente, al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2010.

(6) Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2010, conformemente ai seguenti regolamenti:

— regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽⁹⁾, e

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 308 del 19.11.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 192 del 24.7.2009, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

— regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio ⁽¹⁾.

- (7) L'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino applicando un fattore moltiplicatore indicato nella tabella di cui al medesimo paragrafo.
- (8) Tuttavia, poiché le detrazioni da applicare riguardano un superamento avvenuto nel 2009 e quindi in un momento in cui non si applicava il regolamento (CE) n. 1224/2009, i motivi di certezza del diritto è opportuno procedere a detrazioni non più severe di quelle risultanti dall'applicazione delle disposizioni allora in vigore, ossia

le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione su base annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (CE) n. 1226/2009, (CE) n. 1287/2009, (CE) n. 1359/2008 e (UE) n. 53/2010 sono ridotti come indicato in allegato.
2. Si applica il paragrafo 1 senza pregiudicare le detrazioni previste dai regolamenti (CE) n. 147/2007 e (CE) n. 635/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 1.

ALLEGATO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona 2009	Nome della specie	Nome della zona 2009	Detrazioni ex art. 5, par. 2, reg. (CE) n. 847/96	Contingente finale 2009	Margine	Totale quantitativo modificato 2009	Catture CS 2009	Catture 2009	Totale delle catture CS 2009	%	Detrazioni	Quantitativo iniziale 2010	Detrazioni rimanenti dal 2009 (reg. n. 649/09)	Quantitativo riveduto 2010	Quantitativo residuo
BGR	TUR	F3742C	Rombo chiodato	Mar Nero	si	50,00	0,0	50,00	0,0	52,26	52,26	104,5 %	- 2,26	48,00		46	
DEU	PLE	3BCD-C	Passera di mare	Sottodivisioni 22-32 (acque UE)	si	305,00	0,0	305,00	0,0	314,70	314,70	103,2 %	- 9,70	242,00		232	
DNK	DGS	03A-C.	Spinarolo/gattuccio	IIIa (acque UE)	si	36,00	0,0	36,00	0,0	51,10	51,10	141,9 %	- 15,10	3,00			12
ESP	BLI	67-	Molva azzurra	VI e VII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	si	68,00	0,0	68,00	0,0	187,60	187,60	275,9 %	- 159,96	57,00			103
EST	COD	3BC+24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24 (acque UE)	si	190,00	0,0	190,00	0,0	192,50	192,50	101,3 %	- 2,50	171,00		169	
EST	HER	03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	si	16 113,00	0,0	16 113,00	0,0	17 279,00	17 279,00	107,2 %	- 1 166,00	16 809,00		15 643	
EST	RED	N3M.	Scorfano	NAFO 3M	si	1 540,00	0,0	1 540,00	0,0	2 182,10	2 182,10	141,7 %	- 729,54	1 571,00		841	
EST	SPR	03A.	Spratto	IIIa	si	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	- 150,00		150
FRA	BLI	245-	Molva azzurra	II, IV e V (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	no	51,00	0,0	51,00	0,0	59,50	59,50	116,7 %	- 8,50	25,00		17	
GRC	BFT*	AE045W	Tonno rosso	Oceano Atlantico, a est della longitudine 45° W e Mediterraneo	no	362,40	0,0	362,40	0,0	373,10	373,10	103,0 %	- 10,70	130,30		120	
IRL	HER	1/2.	Aringa	I e II (acque UE e acque internazionali)	si	9 965,00	8 539,0	18 504,00	9 560,1	9 333,70	18 893,80	102,1 %	- 389,80	8 563,00		8 173	

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona 2009	Nome della specie	Nome della zona 2009	Detrazioni ex art. 5, par. 2, reg. (CE) n. 847/96	Contingente finale 2009	Margine	Totale quantitativo modificato 2009	Catture CS 2009	Catture 2009	Totale delle catture CS 2009	%	Detrazioni	Quantitativo iniziale 2010	Detrazioni rimanenti dal 2009 (reg. n. 649/09)	Quantitativo riveduto 2010	Quantitativo residuo
IRL	HER	*2AJMN	Aringa	Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen	si	8 539,00	0,0	8 539,00	0,0	9 560,10	9 560,10	112,0 %	- 1 037,82	7 707,00		6 669	
IRL	HAD	7X7A34	Eglefino o asinello	VIIb-k, VIII, IX e X; Co-pace 34.1.1 (acque UE)	si	2 965,00	0,0	2 965,00	0,0	2 984,00	2 984,00	100,6 %	- 19,00	2 573,00		2 554	
NLD	PLE	03AN.	Passera di mare	Skagerrak	si	303,00	0,0	303,00	0,0	305,60	305,60	100,9 %	- 2,60	910,00		907	
NLD	OTH	4AB-N	Altre specie	IV (acque norvegesi)	si	64,00	0,0	64,00	0,0	68,90	68,90	107,7 %	- 4,90	200,00		195	
NLD	BSF	56712-	Pesce scia-bola nero	V, VI, VII e XII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	no	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	- 5,00		5
NLD	SBR	678-	Occhialone	VI, VII e VIII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	no	15,00	0,0	15,00	0,0	6,60	6,60	44,0 %	0,00	0,00	- 6,00		6
POL	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	I e IIb (acque internazionali)	si	1 188,00	0,0	1 188,00	0,0	1 189,60	1 189,60	100,1 %	- 1,60	1 838,00		1 836	
POL	HER	3BC+24	Aringa	Sottodivisioni 22-24	si	4 666,00	0,0	4 666,00	0,0	5 479,70	5 479,70	117,4 %	- 848,41	2 953,00		2 105	
POL	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	I e II (acque norvegesi)	si	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	- 2,00		2
POL	GHL	514GRN	Ippoglosso nero	V e XIV (acque della Groenlandia)	si	1 002,00	0,0	1 002,00	0,0	974,10	974,10	97,2 %	0,00	0,00	- 2,00		2
POL	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	I e II (acque norvegesi)	si	8,00	0,0	8,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	- 1,00		1
POL	RED	514GRN	Ippoglosso nero	V e XIV (acque della Groenlandia)	si	602,00	0,0	602,00	0,0	177,80	177,80	29,5 %	0,00	0,00	- 1,00		1

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona 2009	Nome della specie	Nome della zona 2009	Detrazioni ex art. 5, par. 2, reg. (CE) n. 847/96	Contingente finale 2009	Margine	Totale quantitativo modificato 2009	Catture CS 2009	Catture 2009	Totale delle catture CS 2009	%	Detrazioni	Quantitativo iniziale 2010	Detrazioni rimanenti dal 2009 (reg. n. 649/09)	Quantitativo riveduto 2010	Quantitativo residuo
POL	HAD	2AC4.	Eglefino o asinello	IV; IIa (acque UE)	si	80,00	0,0	80,00	0,0	0,20	0,20	0,3 %	0,00	0,00	- 16,00		16
POL	WHB	1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (acque UE e acque internazionali)	si	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	- 8,00		8
POL	MAC	2A34.	Sgombro	IIIa e IV; IIa, IIb, IIc e IIId (acque UE)	si	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	- 5,00		5
PRT	GFB	89-	Musdea	VIII e IX (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)	no	9,00	0,0	9,00	0,0	9,90	9,90	110,0 %	- 0,90	10,00		9	
PRT	RED	51214.	Scorfano	V (acque UE e acque internazionali); XII e XIV (acque internazionali)	si	1 628,00	0,0	1 628,00	0,0	1 708,40	1 708,40	104,9 %	- 80,40	896,00		816	
PRT	ANF	8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; Copace 34.1.1 (acque UE)	si	328,00	0,0	328,00	0,0	338,60	338,60	103,2 %	- 10,60	248,00		237	
PRT	HAD	1N2AB.	Eglefino o asinello	I e II (acque norvegesi)	si	395,00	0,0	395,00	0,0	357,30	357,30	90,5 %	0,00	0,00	- 458,00		458
PRT	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	I e II (acque norvegesi)	si	203,00	0,0	203,00	0,0	128,20	128,20	63,2 %	0,00	0,00	- 294,00		294
PRT	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	I e II (acque norvegesi)	si	0,00	0,0	0,00	0,0	10,00	10,00	0,0 %	- 10,00	0,00	- 1,00		11
UK	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico		26,30	0,0	26,30	0,0	26,30	26,30	100,0 %	0,00	0,00	- 10,00		10